

Qualora la sede operativa in cui la PMI intende realizzare l'investimento sia ubicata in una delle zone di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), l'agevolazione sarà concessa ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà:

- per le zone individuate con il criterio 1 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO): pari al 35% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 25% delle spese ammissibili per le medie imprese;
- per le zone individuate con il criterio 5 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di MN e CR): pari al 30% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 20% delle spese ammissibili per le medie imprese.

Di seguito la tabella con le intensità massime per le concessioni successive al 31 dicembre 2023:

		<b>Micro e Piccole Imprese</b>	<b>Medie Imprese</b>
<b>Aiuti "de minimis"</b>		200.000 euro	200.000 euro
<b>Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)</b>		20%	10%
<b>Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER)</b>	<b>Zone criterio 1</b> aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO	35% (di cui 20% maggiorazione PMI)	25% (di cui 10% maggiorazione PMI)
	<b>Zone criterio 5</b> aree mappate nelle province di MN e CR	30% (di cui 20% maggiorazione PMI)	20% (di cui 10% maggiorazione PMI)

In ogni caso l'agevolazione complessiva dovrà rispettare il parametro di cui al paragrafo 14 dell'art. 14 del Reg. 651/2014 e s.m.i. e potrà, pertanto, essere ridotta l'intensità di aiuto della quota di contributo a fondo perduto.